

Sentenza con motivazione contestuale

Sentenza nr.

1790 / 2011

Proc 31185

giudicata n. 2 (parte e avve) esec.
2 all'esec. conf. all'avv.

DI STADIO V.
Il cancelliere




TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



giudicata n. 2 all'es. conf. all'avv.

DI STADIO V.
Il cancelliere

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 09/11/2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3699/2010 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Galotto Franco elettivamente domiciliato in Salerno alla via F. Manzo n. 38 presso lo studio dell'avv. Ignazio Della Malva in uno all'avv. Valerio Di Stadio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo.

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notaio Cimmino di Napoli rep. N.35093 del 17.9.2002 dall'avv. Alba Di Lascio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81

Resistente

Avente ad oggetto : riconoscimento indennità di missione

via Raffaele Vivante 16
tel. 081 9211821
fax 081 9211821
e-mail: info@studiodestadio.it

Centro Direzionale II
Edificio A
tel. 081 734300
fax 081 6051735

DI STADIO
STUDIO LEGALE

Conclusioni rassegnate alla presente udienza : E' presente il solo procuratore del ricorrente il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato in data 5 maggio 2010 , il sig. Franco Galotto adiva il Giudice Unico del Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro , dinanzi al quale convenuta la Regione Campania per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere il rimborso delle spese di trasferta e l'indennità di missione per l'espletamento di incarichi fuori sede nell'anno 2007 e condannare l'Ente locale al pagamento della somma di € 1.359,05, o della diversa somma accertata in corso di causa , a titolo di indebito arricchimento di cui si sarebbe avvantaggiata l'Amministrazione datrice in misura pari all'indennità di missione e rimborso spese di trasferta , vinte le spese di lite. Esponeva il ricorrente di essere dipendente della Regione Campania , di esser stato destinatario di disposizioni scritte di servizio provenienti dal Capo dell'Ufficio , superiore gerarchico , di recarsi in missione , con mezzo proprio o con mezzo pubblico , per l'espletamento di incarichi fuori sede effettuati in località distanti oltre 10 Km dalla sede abituale di servizio. Lamentava la circostanza che , nonostante fossero stati liquidati dal Servizio Ragioneria del settore prov.le del Genio Civile di Salerno gli importi a lui spettanti a titolo di rimborso spese , a tutt'oggi tale credito vantato nei confronti dell'amministrazione di appartenenza non sarebbe stato estinto . Azionava la pretesa economica di cui in premessa ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Radicatosi il contraddittorio , si costituiva la Regione Campania contestando in toto l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto della domanda con rivalsa delle spese di lite.

All'udienza del 9 novembre 2011, sulle conclusioni rassegnate in atti, anche nelle note autorizzate , il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale di cui ha dato lettura.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Nel procedere alla disamina dei motivi di tale decisione , è opportuno ripercorrere le fasi salienti della vicenda offerta alla cognizione di questo giudice .

Come correttamente affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo , il comma 213 della legge 23 dicembre 2005 n. 266(Legge Finanziaria anno 2006) ha soppresso sia le indennità previste dalle norme statali ivi elencate, sia <<le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali>> (salve le limitate e tassative eccezioni di cui al comma 213-bis, riguardanti il personale delle forze armate e di polizia e delle agenzie fiscali, nonché il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di alcuni enti previdenziali). Tali

indennità - previste in favore dei dipendenti delle amministrazioni statali che prestino la propria attività lavorativa fuori della ordinaria sede di servizio - consistono in integrazioni pecuniarie spettanti per il maggior disagio connesso alla prestazione di lavoro e, pertanto, costituiscono componenti della retribuzione (sentenze n. 124 del 1991, n. 19 del 1989, n. 1 del 1986).

Il comma 214, a sua volta, prevede specifiche disposizioni per estendere al personale delle amministrazioni pubbliche ad ordinamento autonomo, compresi le Regioni e gli enti locali, la soppressione delle indennità analoghe a quelle indicate nel precedente comma 213.

Infine, il comma 223 comprende i commi 213 e 214 tra le disposizioni che <<costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi>> e, pertanto, estende il divieto di clausole attributive delle suddette indennità ai contratti ed accordi collettivi successivi a quelli vigenti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Dal complesso delle citate norme emerge che il legislatore, disponendo la "soppressione" delle indennità e stabilendo l'inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inteso incidere sull'autonomia negoziale collettiva nell'intero settore del pubblico impiego. In altri termini, con i commi 213 e 223, il legislatore ha abolito in tale settore gli istituti dell'ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità ed ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite generale all'autonomia contrattuale delle parti. Non

CA

rileva in questa sede che l'esclusione delle predette indennità dall'oggetto della contrattazione collettiva è realizzata dal legislatore sia attraverso la "soppressione" diretta delle clausole attributive delle indennità (come avviene con il comma 213), sia, mediamente, attraverso l'imposizione dell'obbligo della loro eliminazione alle amministrazioni pubbliche cui non si applica direttamente il comma 213 (come avviene con il comma 214). Nell'uno e nell'altro caso, infatti, l'eliminazione delle vigenti disposizioni contrattuali collettive contrastanti con l'inderogabile disposto dei commi 213 e 214, unitamente al divieto di reintrodurle in futuro, comporta la compressione dell'autonomia privata nel settore del pubblico impiego sia dello Stato che delle Regioni e degli enti locali. Nè potrebbe obiettarsi che la disciplina censurata è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale, che, secondo la Corte Costituzionale, è di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 233 del 2006, n. 380 del 2004 e n. 274 del 2003). Infatti, il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato "privatizzato" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali. Nella specie, come già evidenziato, la norma fissa, nell'intero settore del pubblico impiego, un tipico limite di diritto privato, che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, si vedano le sentenze n. 234 e n. 50 del 2005; n. 282 del 2004; n. 352 del 2001; n. 82 del 1998), è «fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» e, come tale, si impone anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e 106 del 2005; n. 282 del 2004).

Allo stato, pertanto, non vi è previsione normativa che attribuisca il diritto alla indennità di trasferta/missione al pubblico dipendente.



CS

Non può ritenersi, tuttavia, convenendo con il rilievo mosso dal ricorrente, che la soppressione della normativa legale e contrattuale disciplinante il trattamento di trasferta lasci privo di tutela il dipendente il quale abbia espletato dietro disposizioni del superiore gerarchico il suo servizio in luogo diverso dalla sua sede abituale sostenendone i relativi costi. Ed invero, in assenza di ogni normativa legale e/o contrattuale, può ritenersi legittimo il ricorso all'azione di indebito arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c.

Risulta infatti ormai pacificamente acquisito in giurisprudenza l'applicabilità dell'azione nei confronti della P.A.

In argomento Cass. Sez. U, sentenza n. 9441 del 28.4.2011, ha affermato che “*l'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. può essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito*”.

Quanto al riconoscimento della utilità e del conseguente arricchimento della P.A. stessa, il vantaggio goduto da quest'ultima non deve avere necessariamente un contenuto di diretto incremento patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della fornitura (o della prestazione) consapevolmente attuata dalla P.A. e quindi anche in un semplice risparmio di spesa.

Il riconoscimento dell'utilità da parte della P.A. può essere anche implicito, ben potendo risultare da *facta concludentia*, quale ad esempio il fatto che l'ente sia addivenuto alla utilizzazione di quanto indebitamente ricevuto (Cass. 18 giugno 2008 n. 16596).

E nel caso che ci occupa non appare dubitabile che l'ente datore di lavoro abbia tratto una utilità dall'attività lavorativa espletata dal proprio dipendente a proprie spese fuori dalla sede di servizio.

E poiché, come abbiamo detto, non esiste più la possibilità di invocare le norme di legge o contrattuali in materia di indennità di missione, perché ormai abrogate, è evidente che la domanda proposta dal Galotto dinanzi al giudice ordinario risulta

formulata esattamente nei termini di una azione di indebito arricchimento, non rilevando, ai fini della qualificazione della domanda proposta, la circostanza che, per la quantificazione dell'arricchimento, egli abbia fatto riferimento ad importi in qualche modo correlati alla normativa ormai soppressa soppressa.

Va anche aggiunto che , correttamente , il ricorrente non ha richiesto la indennità forfetizzata prevista dal comma 2 dell'art.41 del ccnl del 14.9.2000 , ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute .

La domanda attrice , pertanto , merita accoglimento per come formulata in ricorso . Anche per quanto riguarda il quantum infatti , essa è sufficientemente documentata con le disposizioni scritte di servizio del Capo Ufficio , le tabelle di missione , il certificati ACI sulle distanze chilometriche , i prospetti di liquidazione sottoscritti dal Servizio Ragioneria.

Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza . A tal proposito si vuole sottolineare che all'odierna udienza sono state decise più controversie aventi analogo petitum ed analogo causa petenti e che avrebbero potuto ,per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva , essere riunite. L'Ufficio , in considerazione del fatto che la riunione avrebbe potuto tradursi in un aggravio per il procedimento e per la redazione della sentenza , ha preferito mantenere separate le cause , procedendo tuttavia ad una riduzione degli onorari in ossequio al disposto dell'art. 151 ,II comma , d.a. c.p.c. .


P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Salerno , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con ricorso depositato in data 5 maggio 2010 da Galotto Franco nei confronti della Regione Campania , in persona del legale rapp.te p.t. , ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:

1. accoglie il ricorso e , per l'effetto , condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.359,05, oltre accessori come per legge ;
2. condanna la Regione Campania , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00 , di cui euro 170,00 a titolo di onorario, con distrazione.

Salerno 9 novembre 2011

re



Il Giudice
A.M.D'Antonio